

precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni).

Con riferimento a tale quadro normativo, la Commissione ritiene che la richiesta dei consiglieri comunali di conoscere, dal 1998 ad oggi, gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI ed il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino possa essere accolta, in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

In merito poi alla richiesta di conoscibilità da parte dei consiglieri comunali del numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI e del numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso, dal 1998 ad oggi, anche essa appare legittima e fondata, poiché può farsi rientrare nella previsione dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 che riconosce ai consiglieri comunali "un latissimo diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso" (secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471).

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed

effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

*Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:
la richiesta formulata dai consiglieri comunali del Comune di
sia da accogliere.*

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*ALLA COMUNITA' MONTANA**c.a. Al Segretario**Dott.**(Provincia di)*

OGGETTO: *Richiesta di parere circa il diritto di accesso del consigliere di una comunità montana di accedere alla visione del protocollo della stessa.*

Con nota del 12 aprile 2005, la Comunità Montana, nella persona del Segretario, dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità della richiesta di un consigliere comunale di visionare il protocollo della comunità stessa, in espletamento del proprio mandato consiliare.

È noto ormai che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n.816 e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del

mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio". Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

D'altronde, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Circostanza quest'ultima possibile e da considerare nel caso di specie.

Infatti, la notevole portata del diritto di accesso del consigliere comunale non sembrerebbe tale da consentire la visione generalizzata del registro protocollo.

Tuttavia, considerato che il diritto soggettivo pubblico codificato dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito, si può affermare che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare — con piena cognizione — la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Tra l'altro, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, poiché il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto.

Anche la più recente giurisprudenza dei T.A.R. (T.A.R. Lombardia, Brescia, in una pronuncia del 20 aprile 2005 n. 362, TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100) ha affermato che “quanto al registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di

informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163)."

Dunque, analizzando le suddette pronunce giurisprudenziali, la richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, anche nel caso di specie, può apparire funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l'istanza di accesso si può intendere come relativa ad un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima e a valere per il futuro, con esclusione quindi della parte del protocollo anteriore al 1 aprile 2005, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

*Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:
la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale della Comunità Montana rientra nelle facoltà di esercizio del proprio munus.*

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*Al Comune di**.....**.....*

Oggetto: Richiesta parere . Art. 10 comma 1 dPR n. 352 del 1992.

Con la nota che si riscontra il Comune di ha chiesto a questa Commissione se il capogruppo di minoranza ha diritto di accesso alle “informazioni e valutazioni formulate all’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici” da parte del Comune stesso a seguito di un esposto presentato alla suddetta Autorità da parte del gruppo di Minoranza.

Come esposto nella richiesta di parere , il problema riguarda la legittimità di una delibera di giunta comunale con la quale si è disposta una perizia di variante tecnica.

L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha chiesto, a seguito dell’esposto, al Comune di “copie di atti ed informazioni relativamente a quanto asserito dai consiglieri esponenti”.

Come è noto , l’art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Alla luce dell’ampia formulazione della disposizione, questa Commissione ritiene che la richiesta del capogruppo di minoranza sia fondata.

Roma 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*Al Comune di**.....**.....*

Oggetto: Richiesta Consigliere Comunale prot. 2200 del 5.3.2004. Richiesta parere

Con la nota in esame il Comune di, premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale una richiesta d'accesso riguardante "copia degli elaborati progettuali e atti di compravendita inerenti una pratica edilizia di privati" e che il vigente regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi nulla dispone in merito, chiede a questa Commissione un parere "in ordine alla condotta da porre in essere, al fine di contemperare l'interesse del consigliere comunale all'espletamento del proprio mandato con la tutela alla riservatezza dei cittadini e all'attività intellettuale dei progettisti".

Non risulta inviata a questa Commissione la richiesta di accesso del consigliere comunale : è opportuno, per il futuro, allegare tutta la documentazione riguardante la richiesta di parere al fine di consentire un completo esame della vicenda.

In linea generale, pur non in possesso dell'istanza del consigliere comunale, questa Commissione ritiene, considerata l'ampia formulazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" - che la richiesta d'accesso suddetta sia fondata fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004 ; n. 940 del 2000 nel senso che, "poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi").

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Sindaco di

.....

.....

OGGETTO: Accesso agli atti della società S.p.A. partecipata dal Comune.

1. Con lettera del 31 maggio 2005, prot. N....., il Comune di, a seguito dell'esibizione da parte di un gruppo consiliare di minoranza di un parere della scrivente su fattispecie analoga, ha chiesto a questa Commissione parere circa il regime dei documenti della S.p.A., società a partecipazione pubblica; in particolare se le deliberazioni del consiglio di amministrazione della citata società siano o meno accessibili da parte dei consiglieri comunali (il Comune le considera "segrete") e, in caso positivo, se la richiesta possa essere indirizzata indifferentemente al Comune o alla detta società ovvero solo all'amministrazione comunale. Chiede inoltre il Comune se la "società sia tenuta a rispettare i termini previsti dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni nel rilascio degli atti dovuti al Comune".

A tal fine l'amministrazione richiedente precisa che la S.p.A. è una società mista tout court, e, in quanto tale, soggetta alle disposizioni del codice civile, con particolare riferimento agli articoli 2422 e 2408. L'oggetto sociale della società, riportato dall'amministrazione richiedente, consiste nella realizzazione e nella gestione di impianti sciistici e della connesse infrastrutture. Pur non dubitando dell'interesse pubblico collegato allo svolgimento dell'attività della società in questione, il Comune ritiene che gli atti e l'attività dellaS.p.A. ricadano sotto la disciplina del solo codice civile e siano pertanto estranei alla sfera di applicazione della legge n. 241 del 1990.

2. La risposta al quesito muove dall'analisi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale disposizione testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

3. Al riguardo deve rilevarsi che il legislatore, nel momento in cui ha utilizzato l'espressione "...loro aziende ed enti dipendenti", ha inteso fare riferimento, tra l'altro, proprio alle società formalmente privatizzate (in cui, cioè, il mutamento ha interessato esclusivamente la veste giuridica esteriore), ma sostanzialmente ancora pubbliche siccome partecipate per la quota di maggioranza da enti pubblici.

Nel caso di specie non è a dubitarsi circa la partecipazione maggioritaria (anzi, pressoché totale: il 96,219996%) del comune di al capitale della società per azioni, partecipazione che rivela un sicuro interesse pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla società partecipata e che pertanto ben può configurarsi alla stregua di servizio pubblico in senso oggettivo, anche alla luce dei settori di intervento di detta società (realizzazione di impianti sciistici e connesse infrastrutture).

4. Trattandosi di figura soggettiva rientrante nel novero di quelle nei cui confronti il diritto di accesso può essere legittimamente esercitato da parte dei consiglieri comunali, resta da chiarire se tale diritto sia esteso a tutta la documentazione posseduta dalla società o possa essere limitato ad alcuni soltanto dei documenti richiesti.

La soluzione del problema di carattere generale è sicuramente positiva. La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano - Udine), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti. In tale quadro generale, dal momento che un ente pubblico istituzionale come il Comune non può che perseguire fini di pubblico interesse, la circostanza che il Comune

richiedente partecipi, in misura pressoché totalitaria, al capitale di una S.p.A. costituita — a quanto risulta — per ottimizzare l'intervento pubblico in una serie di settori, significa che il Comune stesso ha riconosciuto a tale Società l'idoneità a soddisfare i relativi interessi pubblici.

D'altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di "organismo di diritto pubblico" elaborata dall'ordinamento comunitario e recepita dall'ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l'art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205); ed è indubbio che dell'organismo di diritto pubblico la S.p.A. in esame presenti tutti i caratteri (possesso di personalità giuridica propria; istituzione avvenuta per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, dal momento che per questo non si intende la non imprenditorialità della gestione ma la sua funzionalizzazione al soddisfacimento di bisogni generali della collettività; finanziamento in misura maggioritaria da parte dell'ente pubblico).

A ciò si aggiunga che l'articolo 22, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990, stabilisce che per pubblica amministrazione debbono intendersi "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario", ridisegnando anche sul piano normativo il tradizionale modo di intendere la pubblica amministrazione, facendovi rientrare anche soggetti con veste privatistica.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. partecipata deve ritenersi — in via di principio — accessibile, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere comunale.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di "buon andamento" della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti

attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla "attività amministrativa" - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico - e che la Società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa-C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. A quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Ancor più di recente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 settembre 2005, n.5, ha riaffermato l'accessibilità dei documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica nei seguenti termini: "...la giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall'indomani della emanazione dell'articolo 23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico", menzionando a tal fine sia i concessionari di pubblici servizi che le società ad azionariato pubblico.

Per le suesposte considerazioni si esprime pertanto il parere che solo in relazione a deliberazioni del consiglio d'amministrazione che non attengano, nei sensi indicati, al perseguimento del pubblico interesse possa ritenersi giustificato il diniego d'accesso, la cui legittimità va quindi valutata in concreto, caso per caso.

Tale conclusione, di carattere generale, non può ritenersi derogata - dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - in favore del consigliere comunale, nel senso di riconoscere che quest'ultimo, in virtù del proprio munus, possa accedere a tutti indiscriminatamente gli atti della Società partecipata. Infatti i poteri particolarmente penetranti che tale articolo attribuisce ai consiglieri comunali riguardano pur sempre la facoltà di ottenere, in relazione all'attività amministrativa riferibile

— in via diretta o indiretta — all'esercizio delle funzioni del Comune, tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del proprio mandato"; e quindi non sembra che possa ritenersi rientrare nell'ambito di tale mandato anche l'acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili — neanche per interposta Società partecipata — all'attività amministrativa propria del Comune.

Deve inoltre ritenersi che, in virtù del disposto del citato art. 43, comma 2, il consigliere comunale abbia piena facoltà di richiedere l'accesso, nei limiti sopra precisati, direttamente alla Società partecipata, non essendo previsto che il consigliere debba rivolgersi direttamente ed esclusivamente al Comune.

Al di là del limite derivante dalla natura privatistica di parte dell'attività svolta dalla S.p.A. un altro limite di carattere generale consiste nella verifica del rapporto di strumentalità tra i documenti e/o le informazioni richieste e lo svolgimento del munus da parte dei consiglieri comunali e provinciali. Al riguardo la Commissione in alcuni precedenti ha chiarito come tale rapporto sia da escludere laddove l'istanza di accesso sia preordinata al soddisfacimento di interessi personali oppure quando il suo accoglimento sia in grado di aggravare in modo eccessivo (per la sua pervasività) l'attività dell'amministrazione richiesta.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Sindaco del Comune di

.....

OGGETTO: *Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale e sui limiti all'utilizzo delle informazioni acquisite*

1. Con nota prot. n..... del 10 novembre 2005, integrata con successiva nota prot.n. del 14 dicembre 2005, il Comune diha inoltrato richiesta di parere sull'estensione ed i limiti del diritto di accesso di un consigliere comunale. In particolare riferisce l'amministrazione richiedente che il consigliere in data presentava istanza di accesso alla concessione edilizia rilasciata al Sig.; successivamente l'amministrazione ha consentito al consigliere la visione e l'estrazione di copia dei documenti contenuti nel fascicolo richiesto.

Considerato che successivamente alla visione ed all'estrazione di copia dei documenti il consigliere comunale, a dire dell'amministrazione, avrebbe fatto un uso dei dati acquisiti difforme rispetto a quanto previsto in particolare dall'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, "...comunicandoli indiscriminatamente a soggetti indeterminati, in violazione di norme di legge e precisamente del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali", il Comune di chiede a questa Commissione parere sull'accessibilità dei documenti richiesti dal consigliere e sulle cautele che l'amministrazione può adottare per impedire l'uso distorto e strumentale dei dati acquisiti.

2. Il dato normativo da cui occorre prendere le mosse è costituito dall'articolo 43, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione (sulla superfluità della motivazione nella richiesta avanzata da un consigliere comunale, V. Consiglio di Stato, sentenza n. 528 del 1996). L'irrilevanza della motivazione della richiesta, in questo caso, deriva anche dal fatto che, qualora fosse consentito all'amministrazione di sindacarla, si opererebbe un'illogica inversione, per cui sarebbe lo stesso soggetto controllato a stabilire l'estensione del controllo.

3. Innanzitutto il contenuto del diritto di accesso del titolare del munus, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241/90, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge si dà un'espressa definizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un documento.

Inoltre, il diritto di accesso del consigliere può essere legittimamente limitato qualora sia teso al soddisfacimento di esigenze di natura privata, sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta.

Al di là di questi limiti, individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Commissione, il diritto di accesso del consigliere ha un'estensione particolarmente ampia e tendenzialmente omnicomprensiva.

4. Ciò premesso, nel caso di specie l'accessibilità della concessione edilizia richiesta dal consigliere..... non contravviene in astratto a nessuno dei profili appena indicati, atteso che la conoscenza del contenuto di una pratica relativa ad un procedimento di concessione edilizia rientra tra le notizie utili allo svolgimento del mandato; d'altra parte dalla richiesta di parere del Comune di risulta che quest'ultima amministrazione abbia effettivamente consentito l'accesso.

Quanto all'utilizzo successivo delle notizie ottenute a causa dell'esercizio delle sue funzioni, l'ultimo periodo del comma 2, art. 43, d. lgs. n. 267/2000, espressamente prevede che "Essi (i consiglieri comunali) sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto l'eventuale uso delle notizie di cui il consigliere sia venuto a conoscenza a seguito della richiesta di accesso deve comunque rispondere alle finalità pubblicistiche connesse alle funzioni proprie del consigliere richiedente e non, come lamentato dall'amministrazione comunale, volto a danneggiare altri tramite la "strumentalizzazione dell'ufficio per finalità egoistiche e private".

Circa la possibile contrarietà del comportamento tenuto dal consigliere rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la Commissione dichiara la propria incompetenza, atteso che tale profilo rientra nella sfera di attribuzione del Garante per la tutela dei

dati personali, cui potrà essere indirizzato il quesito in merito alla specifica questione concernente l'uso dei dati acquisiti a seguito della richiesta di accesso del consigliere comunale.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE